

# LUNGAVITA BASIC NON FUMATORI

Assicurazione temporanea caso morte  
per non fumatori  
a capitale e a premio annuo costanti

Mod. GVPVNFEI - ed. 03/2022

## Condizioni di assicurazione

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ ANIA.  
I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l’obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un  
linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune.*

Data ultimo aggiornamento: 31/03/2022



Pagina lasciata intenzionalmente libera

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Annualità assicurativa</b>	La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi a versare i relativi premi.
<b>Data di decorrenza</b>	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>Non fumatore</b>	La persona che: - non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, e - se ha smesso di fumare, non l'ha fatto in seguito a consiglio medico a fronte di patologia.
<b>Polizza</b>	Documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Proposta di assicurazione</b>	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Recesso</b>	Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.
<b>Ricorrenza annuale del contratto</b>	Anniversario della data di decorrenza.

## CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### Art. 1 Oggetto del contratto

LUNGAVITA BASIC NON FUMATORI prevede un'assicurazione **principale** per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→ [Definizioni](#)), in caso di decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#)) non fumatore (→ [Definizioni](#)) entro la scadenza del contratto, Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)) una prestazione in euro.

Tale prestazione può essere integrata con delle **assicurazioni facoltative** che prevedono prestazioni **complementari**.

## ASSICURAZIONE PRINCIPALE

### Art. 2 Prestazione

Il capitale assicurabile minimo si determina a partire da un premio (→ [Definizioni](#)) minimo di €63 e in base all'età e alle dichiarazioni dell'assicurato nonché agli ulteriori accertamenti in sede di emissione; il capitale assicurabile massimo è pari a €400.000, tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate per il medesimo assicurato e ancora in vigore.

Il capitale effettivamente assicurato è indicato in polizza (→ [Definizioni](#)) e rimane costante per tutta la durata del contratto.

Se alla scadenza l'assicurato è in vita, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti da Generali Italia a fronte dell'assicurazione prestata.

## ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (FACOLTATIVE)

### Art. 3 Assicurazioni complementari e norme comuni

Quando sottoscrive il contratto, il contraente può integrare la prestazione principale con una o più delle seguenti assicurazioni complementari facoltative:

- assicurazione temporanea caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (ACMA-IS e ACMA-IS Plus)
- assicurazione temporanea caso morte accidentale (Family Care).

Le assicurazioni complementari si risolvono, **non producono effetto** e i relativi premi versati sono acquisiti da Generali Italia:

- in caso di **sospensione del versamento** dei relativi premi;
- in caso di sospensione del versamento dei premi relativi all'assicurazione principale;
- alla relativa **scadenza** stabilita in polizza, se l'assicurato è in vita;
- in caso di annullamento del contratto a seguito di **dichiarazioni false o reticenti con dolo o colpa grave** (→ art. 8).

### Art. 4 Assicurazione temporanea caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale a capitale e premio annuo costanti (ACMA-IS e ACMA-IS Plus)

Quando sottoscrive il contratto, il contraente può integrare la prestazione principale con l'assicurazione complementare ACMA-IS contro il caso di morte per infortunio, a capitale e premio annuo costanti.

Se l'assicurato decede entro la scadenza del contratto **in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne**, Generali Italia paga al beneficiario il capitale complementare infortuni, indicato in polizza, costante per tutta la durata del contratto.

Il capitale complementare infortuni è raddoppiato se il decesso dell'assicurato avviene per infortunio conseguente a incidente stradale.

Il capitale complementare minimo assicurabile è di €5.000, mentre quello massimo è pari al capitale assicurato della prestazione principale con il limite di €250.000.

L'assicurazione facoltativa opera solo se inserita in polizza.

Si applicano le disposizioni previste per l'assicurazione principale, se compatibili e se non derogate dalle esclusioni, limitazioni e altre norme specifiche dell'assicurazione complementare (→ artt. 6, 7 e 14).

Per i Clienti iscritti al programma “Più Generali”<sup>1</sup> che intendono sottoscrivere questa assicurazione complementare è prevista, in luogo della copertura ACMA-IS, l’assicurazione complementare ACMA-IS Plus che prevede, a parità di premio, capitali assicurati più elevati rispetto alla copertura ACMA-IS.

#### **Art. 5 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a capitale e premio annuo costanti (Family Care)**

Il contraente, alla sottoscrizione o in corso di contratto, può integrare la prestazione principale con l’assicurazione complementare “Family Care” contro il caso di morte per infortunio, a capitale e premio annuo costanti. L’assicurazione “Family Care” è **riservata agli iscritti al programma di fedeltà “Più Generali”<sup>2</sup>**.

Se l’assicurato e almeno un componente del suo nucleo familiare (persona che fa parte dello stesso stato di famiglia alla data dell’evento) decedono entro la scadenza del contratto **a seguito del medesimo evento, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili derivanti dalla medesima causa accidentale esterna**, Generali Italia paga al beneficiario il capitale complementare “Family Care”, costante per tutta la durata del contratto e pari a quello della prestazione principale (indicato in polizza) con il limite massimo di €250.000.

Per “componente del nucleo familiare” dell’assicurato si intende la persona appartenente allo stesso stato di famiglia dell’assicurato alla data dell’evento.

L’assicurazione facoltativa opera solo se inserita in polizza.

Si applicano le disposizioni previste per l’assicurazione principale, se compatibili e se non derogate dalle esclusioni, limitazioni e altre norme specifiche dell’assicurazione complementare (→ artt. 6, 7, 9, 10 e 14).

## **CHE COSA NON È ASSICURATO?**

#### **Art. 6 Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili i fumatori.

È **fumatore** la persona che:

- nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione (→ [Definizioni](#)) ha fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), anche sporadicamente, o
- ha eventualmente smesso di fumare a seguito di consiglio medico a fronte di patologia.

Inoltre, valgono i limiti di età di seguito indicati.

#### **Assicurazione principale**

Non è assicurabile chi alla sottoscrizione del contratto ha un’età inferiore a 18 anni o un’età pari o superiore a 78 anni e 6 mesi.

#### **Assicurazioni complementari**

Non è assicurabile:

- per ACMA-IS e ACMA-IS Plus, chi alla sottoscrizione del contratto ha un’età inferiore a 18 anni o un’età pari o superiore a 68 anni e 6 mesi
- per Family Care, chi alla sottoscrizione del contratto ha un’età inferiore a 18 anni o un’età pari o superiore a 69 anni e 6 mesi

## **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**

#### **Art. 7 Esclusioni e limitazioni**

#### **Assicurazione principale**

L’assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.

<sup>1</sup> I termini e le condizioni d’uso del programma di fedeltà “Più Generali” sono disponibili sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it).

<sup>2</sup> Vedi nota 1.

## Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
  - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
  - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento delle attività sportive pericolose non dichiarate come praticate alla sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente, come alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour)
- svolgimento di attività professionali non dichiarate alla sottoscrizione della proposta di assicurazione che espongono l'assicurato a specifici rischi, come il lavoro su aerei non di linea<sup>3</sup>, lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione pari alla somma dei premi versati di premio al netto dei diritti (→ art. 18), al posto di quella assicurata.

## Limitazioni

La copertura opera se l'assicurato si è sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Generali Italia.

L'assicurato, con il consenso di Generali Italia, può non sottoporsi a visita medica se ha un'età inferiore a 65 anni e 6 mesi e per un capitale assicurato complessivo fino a €400.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate), ferma restando la compilazione del questionario sanitario, sportivo e professionale. In questo caso, l'assicurazione è esclusa per un **periodo di carenza di 6 mesi** dall'entrata in vigore dell'assicurazione, a meno che il decesso avvenga per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni; per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto dei diritti.

<sup>3</sup> Per voli non di linea si intendono voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.

## Assicurazione complementare ACMA-IS e ACMA-IS Plus

### Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste per l'assicurazione principale, è escluso il decesso dovuto a lesioni causate da:

- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate.

È pure escluso il decesso:

- per malaria, avvelenamenti, infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio;
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

### Limitazioni

Oltre alle limitazioni previste per l'assicurazione principale, l'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni.

## Assicurazione complementare Family Care

### Esclusioni

Si applicano le disposizioni previste per l'assicurazione principale, se compatibili.

### Limitazioni

L'assicurazione complementare non opera se il decesso si verifica dopo un anno dall'evento accidentale che l'ha cagionato.

## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 8 Dichiarazioni

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Generali Italia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Generali Italia ha diritto:

- a. quando esiste dolo o colpa grave<sup>4</sup>:
  1. di annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
  2. di rifiutare qualsiasi pagamento se il decesso si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- b. quando non esiste dolo o colpa grave<sup>5</sup>:
  1. di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
  2. di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, se il decesso si verifica prima che Generali Italia abbia conosciuto il vero stato delle cose o abbia dichiarato di voler recedere dal contratto.

**Se l'assicurato, dichiaratosi non fumatore al momento della sottoscrizione, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso o il contraente sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta a Generali Italia.**

In caso di decesso, Generali Italia verifica l'effettivo persistere nello stato di non fumatore dell'assicurato, che deve preventivamente consentire a Generali Italia tutte le indagini che essa ritenga necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

<sup>4</sup> Art. 1892 del Codice Civile.

<sup>5</sup> Art. 1893 del Codice Civile.

In caso di decesso a seguito del quale Generali Italia verifichi lo stato di fumatore dell'assicurato senza che fosse pervenuta comunicazione in merito o in caso di decesso prima che Generali Italia, informata del nuovo stato di fumatore, abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, la prestazione è ridotta come al punto b.2 sopra.

**Se l'assicurato inizia la pratica di nuove attività sportive pericolose non dichiarate alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, lo stesso o il contraente sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta a Generali Italia. Quest'ultima informa il contraente se intende aumentare il premio dovuto o lasciarlo invariato, eventualmente escludendo dalla copertura l'attività dichiarata.**

Il contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'assicurato che aggravino il rischio assunto da Generali Italia, eventualmente intervenute in corso di contratto, ai sensi dell'art. 1926 del codice civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

### **Art. 9 Richieste di pagamento a Generali Italia**

Le **richieste di pagamento per decesso dell'assicurato** devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia<sup>6</sup> o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede<sup>7</sup>
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute e abitudini di vita dell'assicurato<sup>8</sup> e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - o cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
  - o esami clinici
  - o verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
  - o verbale dell'autopsia se eseguita
  - o se il decesso è per una causa diversa da malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>9</sup> dal quale risulti:
  - o se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
  - o che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
  - o l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Inoltre, solo per l'assicurazione complementare "Family Care" sono necessari:

- certificato di morte (o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede<sup>10</sup>) del familiare diverso dall'assicurato
- autocertificazione di stato di famiglia alla data dell'evento

<sup>6</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

<sup>7</sup> L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

<sup>8</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

<sup>9</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

<sup>10</sup> Vedi nota 7.



- documentazione comprovante che i decessi sono stati causati dallo stesso evento accidentale, ad esempio: verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118), verbale dell'autopsia ove eseguita, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Le informazioni per come presentare le richieste si trovano su [www.generali.it](http://www.generali.it) e nelle agenzie.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 10 Piano di versamento dei premi

LUNGAVITA BASIC NON FUMATORI prevede per l'**assicurazione principale** (→ art. 2) una successione di **premi annui di importo costante**, il primo alla conclusione del contratto e i successivi a ogni ricorrenza annuale (→ [Definizioni](#)) che precede la data di scadenza o di decesso.

Il premio è determinato in relazione all'ammontare della prestazione, alla durata scelta, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita.

Per le **assicurazioni complementari facoltative** (→ artt. 4 e 5) il contraente deve versare i relativi **premi annui di importo costante** (indicato in polizza), insieme e con le stesse modalità previste per i premi annui relativi all'assicurazione principale.

Il contraente, trascorsi 2 anni dall'attivazione dell'assicurazione complementare facoltativa Family Care, può chiederne per iscritto l'interruzione e conseguentemente non sono dovuti i successivi premi.

I premi possono essere versati nella **rateazione** scelta dal contraente, con le relative addizionali di frazionamento (→ art. 19). Il primo premio annuo, anche se frazionato in più rate, **è dovuto per intero**.

Ai premi si applicano i costi indicati all'art. 18.

Il premio è comprensivo di imposta se è presente almeno un'assicurazione complementare facoltativa.

### Art. 11 Mezzi di versamento del premio

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato<sup>11</sup>
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- assegno bancario o postale<sup>12</sup> non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>13</sup>
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit); in caso di modifica del rapporto contrattuale sul quale opera la procedura SDD il contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

<sup>11</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

<sup>12</sup> In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

<sup>13</sup> Vedi nota 11.

## **Non è possibile versare i premi in contanti.**

In tutti i casi viene rilasciata quietanza del versamento, eccetto che per i versamenti con SDD per i quali fa fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Generali Italia. L'evidenza dei versamenti effettuati è inoltre riportata nel Documento Unico di Rendicontazione relativamente al periodo di riferimento dello stesso.

### **Art. 12 Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione**

Se non è versata anche una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, il contratto si risolve e i **premi versati sono acquisiti** da Generali Italia.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli ha inviato avvisi di scadenza né ha provveduto all'incasso a domicilio, anche se ciò è avvenuto per i premi precedenti.

### **Art. 13 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione**

In caso di interruzione del versamento dei premi, **il contratto può essere riattivato entro un anno** dalla scadenza della prima rata non versata.

La riattivazione è possibile:

- solo dopo che i premi arretrati sono stati versati
- solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito.

La riattivazione del contratto ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) i valori contrattuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

## **QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?**

### **Art. 14 Durata**

La durata del contratto è scelta dal contraente tra un minimo di 2 ed un massimo di 25 annualità. L'età dell'assicurato a scadenza deve in ogni caso essere inferiore a 80 anni e 6 mesi.

La durata delle assicurazioni complementari facoltative coincide con la durata del contratto, salva l'estinzione anticipata alla ricorrenza annuale del contratto in cui l'assicurato ha:

- per l'assicurazione complementare ACMA e ACMA-IS Plus, un'età pari o superiore a 70 anni e 6 mesi
- per l'assicurazione complementare Family Care, un'età pari o superiore a 75 anni.

### **Art. 15 Conclusione ed entrata in vigore del contratto**

#### **Conclusione del contratto**

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione.

#### **Entrata in vigore**

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

In caso di versamento con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

In caso di versamento con addebito diretto SEPA (SDD), i premi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 16 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Generali Italia<sup>14</sup> o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati diminuiti delle spese, diminuiti di:

- eventuali imposte
- parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso (→ [Definizioni](#)), dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con eventuali appendici.

## SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO

### Art. 17 Riscatto e riduzione

**Non sono previsti** valori di riscatto e riduzione.

In caso di interruzione del versamento dei premi il contratto può essere riattivato (→ artt. 13 e 14).

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 18 Costi

Diritti	
di emissione	€10,33 €0,50 (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
di quietanza (per le rate di premio successive alla prima)	€0,77 €0,50 (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)

Caricamenti		
Cifra fissa	€36,00	Per ogni premio annuo
Costi percentuali	10,0%	Per l'assicurazione principale
	12,0%	Per l'assicurazione complementare facoltativa ACMA-IS e ACMA-IS Plus
	18,0%	Per l'assicurazione complementare facoltativa Family Care

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione o quietanza e della cifra fissa.

<sup>14</sup> Vedi nota 6.

Addizionali di frazionamento		
	Standard	Riservate ai clienti iscritti al programma Più Generali
Semestrale	2,0%	1,7%
Quadrimestrale	2,5%	1,9%
Trimestrale	3,0%	2,1%
Bimestrale	3,5%	2,3%
Mensile	4,5%	2,5%

Se è richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante visita medica, il relativo costo - pari alla tariffa applicata dal medico o dalla struttura cui si è rivolto l'assicurato stesso - è a carico del contraente.

## ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

### Art. 19 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in qualsiasi momento, scrivendo a Generali Italia<sup>15</sup> o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

### Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione<sup>16</sup>; quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

### Art. 20 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando l'autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

### Art. 21 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge<sup>17</sup> le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

<sup>15</sup> Vedi nota 6.

<sup>16</sup> Art. 1920 del Codice Civile.

<sup>17</sup> Art. 1923 del Codice Civile.

## **Art. 22 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>18</sup>.

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

## **Art. 23 Sostituzione**

Il contratto può essere stipulato in sostituzione di uno o più contratti di assicurazione sulla vita, indicati in polizza, aventi medesima forma assicurativa e durata contrattuale residua non inferiore a 6 mesi.

A seguito di tale operazione, i contratti sostituiti non producono ulteriore effetto e la quota di premio non consumata, relativa al periodo di assicurazione coperto e non ancora trascorso, concorre al saldo del premio versato al perfezionamento del nuovo contratto.

Le limitazioni di cui all'art. 8 sono applicate solo relativamente all'eventuale quota eccedente di capitale assicurato, pari alla differenza fra il capitale assicurato del nuovo contratto e quello totale relativo ai contratti sostituiti.

Se su uno o più dei contratti sostituiti è ancora operante il periodo di carenza, questo continua ad operare sul nuovo contratto per la sua durata residua e per la parte di capitale assicurato coincidente con quella del contratto sostituito.

## **Art. 24 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

## **Art. 25 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

<sup>18</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

## Sommario

DEFINIZIONI .....	3
CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI? .....	4
Art. 1 Oggetto del contratto .....	4
ASSICURAZIONE PRINCIPALE .....	4
Art. 2 Prestazione .....	4
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (FACOLTATIVE) .....	4
Art. 3 Assicurazioni complementari e norme comuni .....	4
Art. 4 Assicurazione temporanea caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale a capitale e premio annuo costanti (ACMA-IS e ACMA-IS Plus) .....	4
Art. 5 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a capitale e premio annuo costanti (Family Care) .....	5
CHE COSA NON È ASSICURATO? .....	5
Art. 6 Persone non assicurabili .....	5
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? .....	5
Art. 7 Esclusioni e limitazioni .....	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? .....	7
Art. 8 Dichiarazioni .....	7
Art. 9 Richieste di pagamento a Generali Italia .....	8
QUANDO E COME DEVO PAGARE? .....	9
Art. 10 Piano di versamento dei premi .....	9
Art. 11 Mezzi di versamento del premio .....	9
Art. 12 Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione .....	10
Art. 13 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione .....	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? .....	10
Art. 14 Durata .....	10
Art. 15 Conclusione ed entrata in vigore del contratto .....	10
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? .....	11
Art. 16 Recesso .....	11
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO .....	11
Art. 17 Riscatto e riduzione .....	11
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? .....	11
Art. 18 Costi .....	11
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO .....	12
Art. 19 Beneficiario .....	12
Art. 20 Cessione, pegno e vincolo .....	12
Art. 21 Non pignorabilità e non sequestrabilità .....	12
Art. 22 Foro competente .....	13
Art. 23 Sostituzione .....	13
Art. 24 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali .....	13
Art. 25 Rinvio alle norme di legge .....	13

Pagina lasciata intenzionalmente libera

